

Zeitschrift: Frei denken : das Magazin für eine säkulare und humanistische Schweiz
Herausgeber: Freidenker-Vereinigung der Schweiz
Band: 94 (2009)
Heft: 10

Artikel: Una sentenza scandalosa : sulla congrua il governo ticinese decide in modo ... incongruente
Autor: Bernasconi, Guido
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1090717>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Una sentenza scandalosa

Sulla congrua il governo ticinese decide in modo ... incongruente

In quanto individuo raziocinante, l'uomo deve veder riconosciuto il proprio diritto alla vita, in libertà e sicurezza, così come a sua volta è tenuto a riconoscere, secondo il criterio della reciprocità, l'analogo altrui diritto. Si tratta di un principio assiomatico al quale si dovrebbe informare (e purtroppo talora ciò non avviene ...) l'articolato edificio normativo della civile convivenza.

Quando ci si riferisce alla libertà, s'intende in primis quella di pensiero e di opinione: per cui l'individuo ha la facoltà di informare la propria condotta alle proprie scelte ideali, avendo quale unica restrizione il rispetto della corrispondente libertà degli altri membri dell'umano consorzio.

Passando dall'enunciazione dei principi alla loro pratica applicazione, va ricordato che nella storia contemporanea la libertà di coscienza è stata spesso confusa con la libertà religiosa (ovvero con la libertà di fede). In questo voluto equivoco i fideisti hanno sostenuto che il pensiero relativista fosse da qualificare come «debole» rispetto a quello «forte», che sarebbe fermamente sorretto dalle certezze dogmatiche connesse alla religiosità. È significativo che l'art.15 della vigente Costituzione federale, nella sua formulazione antepone la libertà di credo a quella di coscienza, invertendo ciò che statuiva l'art.49 della precedente carta fondamentale che garantiva la libertà di coscienza e, subordinatamente, quella di credenza, intendendo con ciò affermare (come risulta dal dibattito preparatorio di quel testo, tenuto nel 1871) la facoltà dei cittadini religiosi di passare da una opzione confessionale ad un'altra.

Il fatto è che i credenti, anche quando non hanno preteso di sovrapporre alla comunità civile quella confessionale, hanno comunque fatto in modo che l'una e l'altra operassero in simbiosi, ritenuto che gli areligiosi costituiscono eccezioni da trattare con tolleranza, nella misura in cui, mantenendo la dovuta discrezione, appaiono in qualche modo integrabili. È dunque in quest'ordine d'idee che i membri della comunità religiosa maggioritaria hanno considerato del tutto legittima la compenetrazione delle questioni interessanti la società civile con quelle inerenti la comunità religiosa. Emblematico, tra gli altri, è il caso del finanziamento con il pubblico denaro delle attività connesse all'esercizio delle pratiche religiose (incluso il mantenimento del «sacerdote», ovvero di quell'individuo che, se esercitasse la medesima funzione in nome d'altro dio, verrebbe definito «santone», «sciamano», «stregone» e via di questo passo). In altra occasione (cfr. frei denken, april 2008) ave-

vamo dato notizia del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato ticinese da un cittadino areligioso di Morbio Superiore al quale il locale Municipio aveva negato il diritto al rimborso della quota relativa alle spese di culto. In quell'occasione avevamo compiutamente spiegato la questione della congrua, la sua origine, le sue attuali motivazioni, nonché le limitazioni della sua riscossione alla luce della legislazione federale e della relativa giurisprudenza. Il ricorso ha avuto nel frattempo un esito a dir poco paradossale che merita di essere adeguatamente commentato, anche perché in casi come questo occorre mettere ciascuno di fronte alle proprie responsabilità.

Il Consiglio di Stato ha ammesso la fondatezza del ricorso del cittadino areligioso, riconoscendo che, per lo meno, una parte dei soldi versati al prete a titolo di congrua corrisponde a quanto gli è dovuto per il suo ruolo sacerdotale. Il leguleio che ha steso la sentenza governativa ha tuttavia sostenuto il doppio ruolo del parroco: per metà di natura religiosa e per metà di interesse civile. Ciò facendo non ha fornito alcun dato concreto che permettesse di giustificare una simile quantificazione, se non il sottinteso intento di partorire un giudizio ... salomonico, in conformità al suo orientamento ideologico. Si è trascurato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, «tutto quanto viene erogato dal Comune a favore della Parrocchia è presunto fino a prova del contrario, coprire le spese di culto» e, di conseguenza, integralmente detassabile. Stabilendo che il cittadino areligioso avesse diritto al rimborso della metà della tassa di culto, si è creduto di poter affermare che egli avesse solo mezza ragione e, di converso, mezzo torto. Orbene, nel caso in questione, è in discussione non tanto l'entità del tributo quanto l'illegittimità di estorcerlo anche a chi non appartiene a comunità religiosa alcuna. E poiché gli arroganti municipali di Morbio Superiore (Piermario Croci, Tiziano Sciolli, Flaviano Cereghetti, Gian Carlo Vital ed Enzo Agustoni) gli avevano denegato un diritto costituzionalmente garantito, il cittadino areligioso non avrebbe potuto ottenere riparaazione al sopruso se non ricorrendo al Consiglio di Stato. Sulla base di un capzioso quanto aberrante meccanicismo, lo pseudogiurista governativo (Marco Lucchini) ha creduto di sentirsi autorizzato ad accollare al ricorrente le tasse e le spese di giudizio derivanti dalla parziale soccombenza, nonché il risarcimento di una quota delle spese legali sostenute dal Municipio. È evidente che chi ha redatto la sentenza, chi l'ha ispirata e chi l'ha avallata

ha calcolato la mano con intenzioni punitive e deterrenti: per castigare il cittadino che osa contestare la sacralità dell'autorità e per dissuadere tutti coloro che pensassero di seguirne l'eversivo esempio. In tal modo i membri del Consiglio di Stato (Marco Borradori, Luigi Pedrazzini, Gabriele Gendotti, Patrizia Pesenti, Laura Sadis) si son presi una grossa responsabilità: tanto più che, per prassi consolidata, nelle controversie concernenti la garanzia della libertà di coscienza e di credenza si prescinde dalle ripetibili conformemente all'art.154 cpv.1 e 2 OG.

Si può capire che il cittadino areligioso non abbia voluto proseguire la battaglia giudiziaria, anche perché una causa di questa natura richiede parecchio tempo e non poco impegno. E certo la sua fiducia nell'amministrazione della giustizia (giustizia alla ticinese!) dev'essere rimasta parecchio scossa dall'incongruenza di una sentenza che pure è stata sottoscritta da tanti esimi giuristi.

Il caso induce a qualche riflessione. Anzitutto il comportamento dei membri del Municipio di Morbio Superiore, senza essere giustificabile, è comprensibile: è difficile che dei seguaci di una religione che impone pratiche mistiche-magiche (si pensi alla teofagia rituale, alle cerimonie propiziatorie e a tutto il complesso delle credenze superstiziose circa gli eventi miracolosi di emanazione soprannaturale) sappiano separare il loro ruolo di uomini pubblici da quello di membri del corpo mistico clericale. È comunque deprecabile che in nome della fede possano impunemente abusare del potere che loro deriva dalla carica politica. Menzione speciale merita pure Marco Lucchini al quale va attribuito il (de)merito d'aver steso l'inqualificabile testo e, poiché i funzionari subalterni raramente vedono riconosciuto il loro lavoro, pare giusto rendergli l'onore che merita: certamente non se ne dovrà considerato l'apprezzamento che i clericali normalmente riservano ai liberali di sacristia del suo stampo.

Per quel che riguarda i consiglieri di Stato, vale, in parte, lo stesso discorso: tre su cinque (il Pedrazzini, la Sadis e la Pesenti) hanno subordinato, a suo tempo, l'assunzione della responsabilità politica all'aiuto del dio dei catto-cristiani. Non si sa se la decisione sul caso di Morbio Superiore abbia ottenuto l'unanime consenso dei membri del governo, che nell'occasione ha rivestito il ruolo d'istanza giudiziaria. Nessuno di loro se n'è dissociato pubblicamente. Il men che si possa dire è che, nella circostanza, hanno tutti fatto una meschina figura.

Guido Bernasconi

P.S. Per dare a ciascuno il suo, va detto che l'uso della formula «liberali di sacristia» fu coniata da Giovan Battista Rusca (sindaco liberale di Locarno dal 1921 al 1961), il quale in questi termini bollava quei laicisti a parole che di fatto erano clericali camuffati da liberali.